



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N. Proposta 362 del 15/03/2016

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIGNOR R.G. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 1699/2015 - AFFIDAMENTO INCARICO -

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con deliberazione n. 12 in data 29 gennaio 2002, il Consiglio Comunale di Cuneo aveva adottato il Progetto Preliminare del Nuovo Piano Regolatore Generale.

Durante il periodo di pubblicazione del citato Progetto Preliminare erano pervenute al Comune delle osservazioni, alcune delle quali riguardanti l'area sul Viale degli Angeli, oggetto di ricorso al TAR da parte del signor Racca Giovanni.

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 147 del 21 dicembre 2004, accoglieva tali osservazioni modificando il Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C. che veniva adottato e trasmesso alla Regione Piemonte per l'approvazione.

La Giunta Regionale, con propria deliberazione in data 7 luglio 2008, n. 40-9137, approvava il nuovo P.R.G.C. del Comune di Cuneo con modificazioni, tra cui quella impugnata in prime cure.

Avverso tale deliberazione il ricorrente proponeva ricorso entro i termini al TAR Piemonte, con impugnazione di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.

La Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 248 in data 11 novembre 2008 provvedeva a costituirsi in giudizio per resistere al ricorso presentato dal signor Racca Giovanni, affidando l'incarico di difesa legale dell'ente agli avvocati Barosio prof. Vittorio e Chiapale Cinzia Anna dello Studio Barosio di Torino.

In prossimità dell'udienza di merito si costituivano in giudizio, come parti contro interessate, anche la Riso srl e la Granda Immobiliare spa, attuali comproprietari dell'area oggetto di ricorso.

Il citato TAR Piemonte con sentenza 4 dicembre 2015, n. 1699 ha respinto nel merito il ricorso in primo grado promosso dal signor Racca Giovanni contro la citata deliberazione della Giunta della Regione Piemonte in data 7 luglio 2008, n. 40-9137, con la quale era stato approvato il nuovo P.R.G.C. del Comune di Cuneo ai sensi dell'art. 15, L.R. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, ivi compreso l'allegato "A" contenente "Elenco modificazioni introdotte "ex officio", ai sensi dell'11° comma dell'articolo 15 della citata legge regionale n. 56/1977", nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.

Con atto notificato presso lo Studio dell'avvocato Barosio prof. Vittorio, difensore nel primo grado di giudizio, è stato depositato Ricorso in Appello avanti il Consiglio di Stato contro il Comune di Cuneo e la Regione Piemonte e nei confronti di Rizzo srl e Granda Immobiliare spa per la riforma della suddetta sentenza TAR Piemonte n. 1699 del 4 dicembre 2015.

Alla luce delle predette considerazioni, la Giunta comunale, con deliberazione n. 48 del 3 marzo 2016, ha autorizzato il Sindaco a resistere nel ricorso avanti al Consiglio di Stato promosso dal signor Racca Giovanni per la riforma della sentenza n. 1699 del 4 dicembre 2015 con la quale il TAR Piemonte ha respinto nel merito il ricorso in primo grado.

In considerazione dell'assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio innanzi al Consiglio di Stato, occorre individuare un professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente.

Ritenuto opportuno affidare agli avvocati Barosio prof. Vittorio e Dentico Serena dello Studio Barosio, con sede in Torino — corso Galileo Ferraris n. 120, in quanto lo Studio legale Barosio risultava già difensore e legale rappresentante del Comune nel procedimento avanti il TAR del Piemonte, nominando, altresì, l'avv. Mario Contaldi di Roma presso il quale eleggere domicilio;

preso atto che i predetti professionisti hanno dichiarato la loro disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso di € 6.000,00 oltre all'Iva e al contributo C.P.A. nella misura di legge, fermo restando la rideterminazione dello stesso in relazione allo sviluppo della controversia;

sottolineato che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di entità contenuta;

richiamato l'articolo 8 — Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» — del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 — comma 6 — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

evidenziato ancora che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 — comma 173 — della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016;

visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

visto il Decreto del Sindaco n. 17 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale alla dott.ssa Bosio Stefania per il Servizio Affari legali;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Servizio per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”,

DETERMINA

1. di affidare agli avvocati Barosio prof. Vittorio e Dentico Serena dello Studio Barosio, con sede in Torino — corso Galileo Ferraris n. 120 (C.F. BRS VTR 39C08 L219D - P.I. 0137650019), e all'avvocato Mario Contaldi di Roma (C.F. CNTMRA33C20H501M – P.I. 01103900583), con elezione di domicilio presso quest'ultimo in Roma – via di Palestrina n. 63 - tutti muniti di procura speciale, unitamente nonché disgiuntamente, l'incarico di resistere nel ricorso avanti al Consiglio di Stato promosso dal signor Racca Giovanni per la riforma della sentenza n. 1699 del 4 dicembre 2015 con la quale il TAR Piemonte ha respinto nel merito il ricorso in primo grado;
2. di impegnare — a titolo di onorari ed esposti — la spesa, al momento presunta, di € 7.612,80 — comprensiva di Iva nella misura di legge e C.P.A. — alla Missione 01, Programma 01, Titolo I, Macro Aggregato 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche - Legale» del Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803, Codice SIOPE 1331] – Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006;
3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con determinazioni del Dirigente del Servizio Affari legali, nei limiti degli importi impegnati;
4. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
5. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il sottoscritto dirigente del Servizio Affari legali;
6. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» — Parte I e al settore Ragioneria e tributi.

Il dirigente
Bosio dott.ssa Stefania



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 362 del 2016

N. 357 del 23-03-2016 del Registro Generale

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIGNOR R.G. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 1699/2015 - AFFIDAMENTO INCARICO -

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2016, Capitolo: 00330030, Impegno: 20160001911/0, Importo: 7.612,80

Cuneo, 23-03-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)